

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI INDETTA PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO PER L'ADEGUAMENTO A QUANTO PREVISTO DAL CODICE DEL TERZO SETTORE, D. LGS. 117/2017, AI SENSI DELL' ART. 101, C. 2.

L'anno 2024, il giorno 1 del mese di marzo, alle ore 21,00 si è riunita presso la sede sociale, a seguito delle formalità come previsto dall'art. 7 dello Statuto sociale, l'Assemblea generale straordinaria dell'Associazione Compagnia in-attesa, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. modifiche allo statuto sociale;
2. varie ed eventuali.

E' presente il sig. Alvise Alberto Petazzi nella qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Associazione. E' presente l'intero Consiglio Direttivo.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che sono presenti n. 8 soci; non sono state presentate deleghe. Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente chiama alle funzioni di segretario il sig. Gabriele Santi.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e comunica all'assemblea che le ulteriori modifiche dello statuto si rendono necessarie al fine di conformarlo alla normativa relativa alle associazioni del Terzo settore. Illustra quindi le modifiche che il consiglio direttivo propone di introdurre.

Il presidente apre la discussione. Dopo ampio confronto tra i presenti, il presidente propone di mettere in votazione il testo del nuovo statuto. La votazione avviene per alzata di mano. Il presidente accerta l'approvazione all'unanimità del nuovo statuto.

Il presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale (allegato A) che dispone di conservare agli atti.

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 22,00.

Firma del Presidente

(Alvise Alberto Petazzi)



Firma del Segretario

(Gabriele Santi)

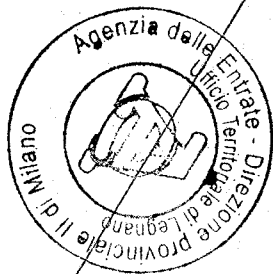


AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è il
originale di quello registrato il
al n° serie



La Funzionaria
Emanuela BOSCO
Firma su delega della Funzione provinciale
Laura Viazzi



Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D. Lgs. 117/2017 ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D. Lgs. 117/2017

Il presente è allegato all'atto reg.to
di 29/3/2024 al n. 241 Serie 3

La Funzionaria
Emanuela G. BOSCO
in carica su delega della dirigente provinciale
Laura Viazzi

ALLEGATO A

STATUTO della

ASSOCIAZIONE COMPAGNIA IN-ATTESA

Art. 1) DENOMINAZIONE – SEDE LEGALE - DURATA

E' costituita, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 l'associazione di volontariato denominata

"Associazione Compagnia in-attesa"

di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

Dall'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.11 del D. Lgs. 117/2017, la denominazione sarà integrata come segue "Associazione Compagnia in-attesa ODV ETS".

L'associazione ha sede legale in Vanzago (MI).

La durata dell'associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 2) SCOPI E FINALITA'

L'associazione è libera, apartitica, democratica e non ha fini di lucro, ma persegue finalità di solidarietà sociale.

L'associazione ha lo scopo di favorire il sorgere ed assicurare la crescita di occasioni di incontro attraverso le quali sia reso possibile ai soci e ai cittadini tutti l'esperienza della categoria cristiana della carità, con particolare attenzione all'amicizia fattiva e solidale con portatori di handicap psico-fisici e con le loro famiglie.

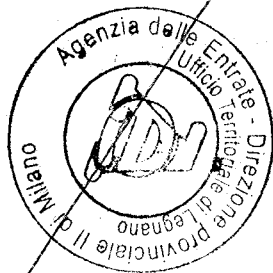
L'associazione nasce dall'esigenza di perfezionare e diffondere l'esperienza pluriennale, vissuta da alcune famiglie, di sostegno e compagnia a giovani adulti che, portatori di handicap psico-fisici gravi, sono in grave difficoltà nell'inserimento sociale e lavorativo.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, c. 1 del D. Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alla lettera a), organizzando incontri di carattere formativo o ricreativo e di accoglienza per favorire l'inserimento sociale e attrezzando ambiti di attività finalizzata (florovivismo, laboratorio di allestimento eventi e altre attività ergoterapiche), propedeutica a un'attività lavorativa ove possibile. Tale sostegno consente a soggetti, abitualmente confinati nell'ambiente familiare o istituzionale, di sperimentare opportunità di rapporti sociali, educativi, culturali quali quelli vissuti dalle famiglie e con loro condivisi.

Per raggiungere tale scopo l'associazione potrà:

a) promuovere incontri, manifestazioni, convegni, gite culturali, seminari e ricerche con particolare attenzione alla promozione di un'educazione e una cultura della carità;

b) attuare interventi di sostegno ai disabili psico-fisici e alle loro famiglie (come ad esempio interventi di sostegno allo studio, corsi o attività di avviamento al lavoro, attività correlate ai momenti del dopo-lavoro);



Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D. Lgs. 117/2017 ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D. Lgs. 117/2017

c) promuovere ed organizzare azioni di formazione, informazione ed accompagnamento per favorire l'accesso e l'accompagnamento al lavoro dei soggetti disabili psico-fisici;

d) sostenere le famiglie dei disabili psico-fisici nello sviluppo del loro compito educativo mediante: l'integrazione, l'aiuto ed il sostegno nello svolgimento delle attività scolastiche dei figli con particolare riguardo allo studio, la prevenzione delle situazioni di disadattamento, la promozione, l'avvio e la gestione di attività culturali, ricreative e di animazione nonché di reti sociali che sostengano i disabili e le loro famiglie al fine di migliorarne la qualità della vita; la sensibilizzazione sui problemi connessi all'inserimento sociale dei disabili psico-fisici e dell'emarginazione più in generale;

e) promuovere ed avviare attività sociali e ricreative anche mediante l'organizzazione di soggiorni per attività culturali, momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività sportive in genere;

f) provvedere alla diffusione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, video e/o multimediali (come ad esempio siti web, CD rom, DVD, mostre fotografiche eccetera) sull'attività dell'associazione e più in generale riguardanti le disabilità psico-fisiche;

g) patrocinare e sostenere iniziative di altri enti compatibili con il proprio scopo sociale;

e) stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione si può avvalere inoltre di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991 della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà in particolare accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative regionali, nazionali o comunitarie ed offrire collaborazione, assistenza e consulenza nei settori di attività.

Essa potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione può infine svolgere, senza fini di lucro e in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie che saranno ritenute utili ed opportune per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi.

Art. 3) SOCI

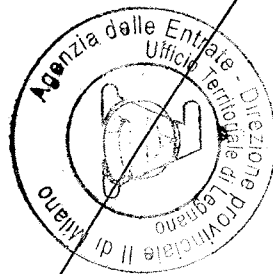
L'associazione si compone di un numero illimitato di soci, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice di Terzo Settore. Nell'associazione si distinguono:

- i soci fondatori,
- i soci volontari,
- i soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che intervengono all'atto costitutivo e danno vita alla prima fase degli organi sociali.

Sono soci volontari tutti coloro che, avendo presentato domanda, avendo accettato totalmente il presente statuto, e impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l'associazione si prefigge, vengono ammessi a





Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D. Lgs. 117/2017 ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D. Lgs. 117/2017

farne parte dal Consiglio Direttivo e prestano un'attività gratuita e volontaria in favore dell'associazione, sempre secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori le persone giuridiche aderenti e tutti coloro che desiderano versare una quota annuale maggiore di quella ordinaria, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'associazione.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione, come associati, di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni di tempo per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri e sono tenuti al pagamento, entro il 31 marzo di ogni anno, delle quote associative nella misura stabilita annualmente dall'assemblea pena l'esclusione dall'associazione. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato.

Art. 4) DIRITTI DOVERI E PRESTAZIONI DEI SOCI

Tutti i soci appartenenti alle diverse categorie hanno medesimi ed uguali diritti avanti la legge, avanti l'associazione e avanti gli organi sociali. In particolare, a titolo esemplificativo e non certo esaustivo ogni socio ha il diritto:

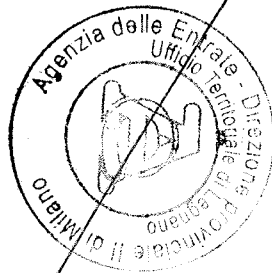
- di partecipare alle assemblee, di far constare per iscritto sui verbali le proprie opinioni qualora ritenuto opportuno, e di votare direttamente o per delega;
- di essere eletto nel Consiglio Direttivo ed alla carica di Presidente;
- di essere messo a conoscenza con congruo anticipo delle materie e della documentazione per le quali è convocata l'assemblea;
- di essere messo preventivamente a conoscenza della documentazione relativa al bilancio di esercizio in approvazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di adire l'assemblea ed eventualmente l'autorità giudiziaria in caso di adozione di provvedimenti del Consiglio Direttivo che in qualche modo intendano limitare i suoi diritti.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

Tutti i soci sono tenuti:

- ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione;
- ad attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

... a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio direttivo.



Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D. Lgs. 117/2017 ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D. Lgs. 117/2017

Le prestazioni fornite dai soci volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Ai soci volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, da opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 5) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per decesso, recesso, scioglimento o esclusione. In particolare:

a) per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo tre mesi prima della scadenza dell'esercizio; il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione;

b) per decadenza, e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; tra le altre costituisce causa di decadenza dalla qualifica di socio il mancato versamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo il quale ne constata la avvenuta decadenza avanti alla successiva assemblea. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione;

c) per delibera assembleare di esclusione per accertati motivi gravi ai sensi dell'articolo 24 del codice civile. A tale scopo il Consiglio Direttivo sottoporrà la proposta di esclusione alla assemblea dei soci che decide in merito all'esclusione. La delibera viene notificata dal Consiglio Direttivo al socio escluso con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuta notifica. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati in sua difesa dall'interessato. In ogni caso il socio escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

Art. 6) GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 7) ASSEMBLEA

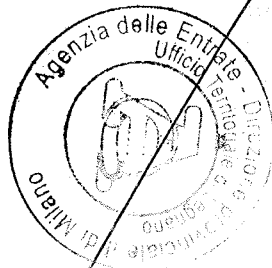
L'associazione è dotata di un organo democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi e, occorrendo, in seconda convocazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo;



Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D. Lgs. 117/2017 ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D. Lgs. 117/2017

b) su richiesta, indirizzata al Presidente, motivata e firmata da di almeno un decimo dei soci.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci. In essa ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo una delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di cinque associati. Non può essere conferita la delega a un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 8 giorni liberi, mediante invito per lettera oppure e-mail indirizzata ai soci a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 cinque giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dal presidente, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e delibera a maggioranza. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera sempre a maggioranza.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti almeno i tre quarti dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di altri cinque soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Il presidente ha inoltre la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di nominare segretario dell'assemblea un notaio.

Art. 8) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.



Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D. Lgs. 117/2017 ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D. Lgs. 117/2017

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno il 50% dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario il quale redige un verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente. Ogni socio può far allibrare, successivamente alla stesura del verbale, eventuali chiarimenti in ordine al suo pensiero espresso in assemblea.

I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri scelti liberamente dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

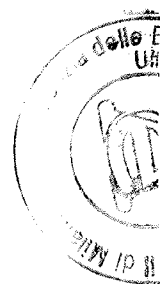
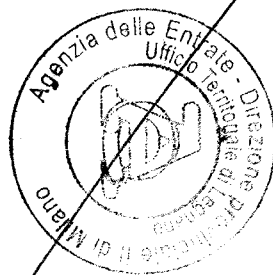
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice. Qualora venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i rimanenti hanno l'obbligo di attingere alla graduatoria dei non eletti. Se non disponibile, verranno indette nuove elezioni.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio decade e l'assemblea deve provvedere alla nuova elezione.

I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. Il Consiglio direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 10) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

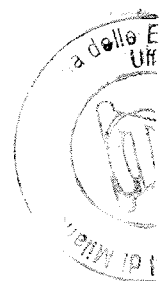
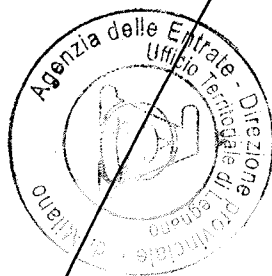


Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D. Lgs. 117/2017 ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D. Lgs. 117/2017

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e, in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, entro sei mesi in seconda convocazione;
- f) deliberare in merito all'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato, l'anno precedente all'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore, deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni sia al Presidente, sia uno o più componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto;
- s) assumere ogni altra competenza, non espressamente prevista nello statuto, necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o altro organo sociale.

Art. 11) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il



Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D. Lgs. 117/2017 ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D. Lgs. 117/2017

Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata, assunta con la maggioranza di due terzi (2/3) degli associati.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o con altro mezzo, anche elettronico che certifichi la ricezione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine alla predisposizione del progetto di bilancio ed alle quote sociali, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci o da non soci.

Art. 12) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

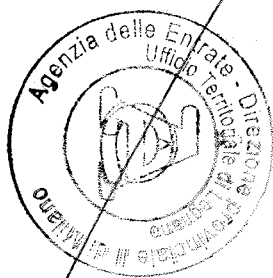
- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnarli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, in attesa della nomina del nuovo Presidente, ne fa le veci un Vice Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Al presidente non può essere corrisposto compenso alcuno e la sua carica è assolutamente gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute a piè di lista per il suo ufficio.



Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D. Lgs. 117/2017 ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D. Lgs. 117/2017

Art. 13) IL SEGRETARIO

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 14) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, quando lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e potrà essere retribuito per la sua opera.

Art. 15) LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato nell'ambito dell'associazione.

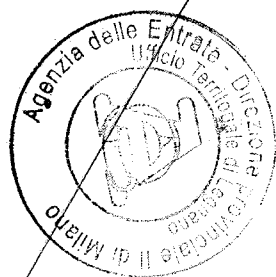
Art. 16) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) dal patrimonio libero dell'associazione formato con gli avanzi di gestione annuali;
- c) dalle eventuali riserve istituite dall'assemblea e destinate a particolari scopi o attività;
- d) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative e dagli eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in



Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D. Lgs. 117/2017 ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D. Lgs. 117/2017

relazione alle necessità e al funzionamento dell'associazione;

b) dai maggiori contributi versati dai soci sostenitori;

c) dai contributi contrattuali (su convenzione), in conto capitale, in conto esercizio, e/o a fondo perso degli enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche private;

d) da eventuali donazioni, anche modali, erogazioni liberali, lasciti anche testamentari;

e) dalle entrate per attività commerciali e produttive marginali prestate dall'associazione ai sensi del c. 1, art. 84 del D. Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

f) da rimborsi derivanti da convenzioni;

g) altre entrate espressamente previste dalla Legge.

Art. 17) SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia in 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, c. 3 del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Deve inoltre documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al c. 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 19) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

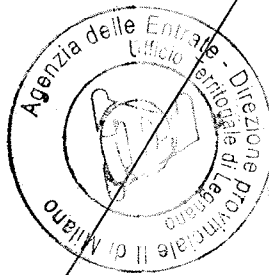
Art. 20) ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile. L'associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 21) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria con maggioranza di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, c. 1 del D. Lgs.



Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D. Lgs. 117/2017 ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D. Lgs. 117/2017

117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, c. 1 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22) NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23) NORMA TRANSITORIA

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5 sexies del D. L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registri Unico Nazionale del Terzo Settore.

